

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1758

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTESSORO, QUERCINI, PROVANTINI, VACCA,  
MACCIOTTA, BORGHINI, CHERCHI, SERAFINI MAS-  
SIMO, DONAZZON, CAPRILI, CAVAGNA, CICERONE,  
MINOZZI, GRILLI, FILIPPINI GIOVANNA, STRADA,  
TRABACCHINI, SANFILIPPO**

*Presentata il 22 ottobre 1987*

**Misure per promuovere la ricerca, l'innovazione e  
lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con il varo della legge n. 46 del 17 febbraio 1982 è stato realizzato un importante passo avanti nel campo della legislazione in materia di ricerca applicata, di innovazione tecnologica e del suo trasferimento alle piccole e medie imprese.

Fu acquisito il valore strategico della ricerca di fronte ai profondi mutamenti che si andavano registrando nell'economia (rifi naziamento del fondo ricerca applicata per 1.700 miliardi nel biennio 1982-1983); fu ampliato l'arco dei soggetti beneficiari; furono ammessi all'agevolazione nuove iniziative quali, ad esempio, programmi nazionali di ricerca finalizzati, iniziative per il trasferimento alle imprese minori; contratti di ricerca pro-

posti da pubbliche amministrazioni ad operatori pubblici e privati; fu istituito un albo dei laboratori dove effettuare le ricerche applicate della piccola e media impresa ecc. Tuttavia l'esperienza ed il dibattito di questi due anni dimostrano che ancora ampio è lo scarto tra l'esigenza dell'apparato produttivo, lo sforzo finanziario e la strumentazione esistente.

Sono state infatti lamentate:

elevata dispersione finanziaria e pertanto una disattenta politica di priorità, decisa spesso soltanto con atti amministrativi e talora in difformità dalla legge;

forte discontinuità temporale a causa della provvisorietà degli obiettivi, della carenza di strategie di crescita e di

sviluppo, della disarticolazione dei soggetti pubblici e dunque della mancanza di programmazione;

procedure di accesso ai fondi lunghe ed incerte;

inaffidabilità sui tempi di liquidazione dei contributi;

assenza di ogni possibile raccordo tra ricerca, suoi risultati e commesse pubbliche;

difficoltà nel rapporto con la CEE e le sue commissioni, in merito alla gestione soprattutto del fondo per l'innovazione tecnologica. Tali difficoltà crescono quanto più gli interventi sono rivolti verso la fase produttiva;

la finalizzazione degli interventi del fondo per l'innovazione soprattutto verso i « settori maturi » (50 per cento auto, 30 per cento elettronica, 15 per cento chimica fine, 5 per cento siderurgia);

scarso sostegno sia del fondo speciale per la ricerca applicata che del fondo per l'innovazione ai programmi della piccola e media impresa; sostegno comunque al di sotto della quota di riserva (20 per cento).

Ancor più pesante è stata la denuncia sul mancato coordinamento tra il sostegno erogato dal fondo speciale per la ricerca applicata, quello sostenuto dal fondo per l'innovazione tecnologica e l'intervento del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale.

Infatti schematizzando il processo mediante il quale un'impresa passa da una ricerca di base all'applicazione industriale dei risultati relativi (vedi A. Cagli: « Finanziamento agevolato alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica in Italia ») è possibile riassumere che:

a) il fondo speciale per la ricerca applicata copre le seguenti fasi:

1) studio, di carattere generale e specifico;

2) progetto, realizzazione, verifica e valutazione del prototipo di laboratorio;

3) progetto, realizzazione, verifica e valutazione del prototipo industriale;

b) il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica copre le seguenti fasi:

1) progetto, realizzazione, verifica e valutazione del prototipo industriale;

2) progetto, realizzazione, verifica e valutazione della preserie nell'industrializzazione;

c) il fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale copre la seguente fase:

1) progetto e produzione della serie (industrializzazione).

Premessa la non cumulabilità delle agevolazioni erogate attraverso i tre fondi le osservazioni più evidenti che da tale schema si possono ricavare sono:

frazionamento delle competenze nell'iter compreso tra lo studio e l'industrializzazione tra due o più soggetti (Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, CIPI, Ministro dell'industria, istituti bancari, organi istruttori, decisionali, erogatori);

differenti logiche dell'intervento pubblico (intervento « verticale » da parte del fondo di cui alla legge n. 675 del 1977 e — anche se non totalmente — da parte del fondo *ex* articolo 1 della legge n. 46 del 1982; intervento prevalentemente « orizzontale » da parte del fondo *ex* articolo 14 della legge n. 46 del 1982);

possibilità di intervento dei fondi di cui all'articolo 1 e all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982 sul medesimo terreno e comunque sganciati rispettivamente nel primo caso dai momenti 4 e 5, nel secondo caso dai momenti 1 e 2;

la legge n. 675 del 1977, che ha cominciato ad operare nel corso del 1980 (prima pratica approvata dal CIPI il 29 maggio 1980), è scaduta il 31 dicembre 1982.

Di fronte a questa realtà del tutto inadeguato appare l'orientamento del Governo che intenderebbe limitarsi ad un puro e semplice rifinanziamento della legge n. 46 del 1982 ed allo snellimento delle sue procedure.

Sarebbe opportuno al contrario procedere ad un lavoro più profondo riformando e migliorando la legge n. 46 del 1982 secondo le seguenti direttive:

a) operare una specializzazione funzionale degli strumenti di intervento per area (piccola e media impresa, grande impresa, grandi progetti, contratti di sviluppo ecc.);

b) assicurare il riaccorpamento delle competenze attorno al soggetto più vicino alla materia trattata (arco di intervento, istruttoria, decisione, erogazione);

c) assumere la scelta degli interventi di tipo orizzontale che appare quella più rispondente alle necessità innovative dell'apparato produttivo e più consona alle qualità delle nuove tecnologie (diffusività, persistenza temporale, continuità evolutiva);

d) adottare la gestione extra bilancio dei fondi oppure, a fronte dell'imperativo *ex* articolo 5 della legge n. 468 del 1978, trovare strumenti equipollenti in materia di semplicità di gestione e di procedure di spesa;

e) trovare maggiori garanzie di selettività, programmazione, adeguatezza dei volumi finanziari e rispetto dei tempi di erogazione;

f) garantire il raccordo tra politiche di incentivazione alla ricerca e sviluppo, commesse di ricerca e manovra della domanda pubblica;

g) garantire la effettiva utilizzazione (ulteriori ricerche, intermedia, industriale) delle possibilità esistenti, soprattutto nell'industria militare, di ricadute tecnologiche e comunque rendere operanti i risultati delle ricerche — anche attraverso l'acquisizione da parte del Ministro dell'industria — sostenute dall'intervento pubblico.

Allo scopo di rendere effettivo il sostegno (finanziario, strutturale e di servizio) alle piccole e medie imprese e all'artigianato, di finalizzare meglio lo sforzo pubblico per la ricerca e l'innovazione e di specializzare gli interventi appare necessario diversificare la strumentazione tra grande e piccola impresa.

Per questa ragione si provvede a presentare nella IX legislatura una proposta di legge (Camera n. 1568) per costituire una agenzia per la ricerca applicata, la promozione ed il trasferimento dell'innovazione a favore della piccola e media impresa e dell'artigianato. Il presente provvedimento pertanto dovrà essere uno strumento di intervento a favore della grande impresa e per la realizzazione di grandi progetti.

Ai fini di operare un riaccorpamento delle competenze nell'ambito dell'area di intervento (studio, prototipo di laboratorio, prototipo industriale, preserie, industrializzazione) e nell'ambito degli organi operanti (istruttori, decisionali, erogatori) appare opportuno:

a) unificare il fondo per la ricerca applicata con quello dell'innovazione;

b) collocare tale fondo (con gestione extrabilancio) presso il Ministero dell'industria. Ciò consentirebbe tra l'altro un rapporto più immediato con la politica industriale e con le scelte settoriali, di volta in volta e con le leggi specifiche, operate;

c) escludere dall'istruttoria gli istituti di credito, almeno fino a quando si opererà con i tassi di riferimento.

Circa la gestione del fondo occorre:

a) operare una semplificazione delle procedure spostando il controllo alla fase finale del rendiconto e della valutazione dei risultati;

b) assicurare un regime del fondo finalizzato a grandi obiettivi (progetti speciali per tecnologie di punta, ricerca di nuovi materiali, prodotti ad alta tecnologia, filiere produttive);

c) sviluppare la cooperazione con aziende *leaders* europee finalizzata alla riconversione ed al potenziamento dell'industria nazionale.

Si apre a questo punto il problema del Ministero e del fondo per la ricerca scientifica. A tale scopo occorre mantenere e potenziare il fondo per la ricerca presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Ciò dovrebbe essere realizzato contemporaneamente alla creazione del « Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico » dotato di un proprio bilancio e di un proprio organico e preposto non al coordinamento ma alla realizzazione della politica nazionale per la ricerca ed alla gestione dei fondi relativi alla effettuazione dei controlli necessari.

In questi anni nel nostro paese si è molto discusso sulla congruità dello sforzo finanziario per la ricerca.

Al di là di ogni valutazione analitica, è nostra opinione che occorra uno sforzo ben superiore a quello finora manifestatosi con le ultime leggi finanziarie.

In questo quadro inoltre andrebbero riorganizzati gli enti di ricerca affrontando in particolare i problemi del CNR, dell'ENEA e dei centri universitari. Circa le competenze, tra le altre, andrebbero affidati al fondo i compiti previsti attualmente dai punti 2) e 4) dell'articolo 2 della legge n. 46 del 1982.

Comunque le questioni relative alla legge n. 46 del 1982 e al Ministero della ricerca scientifica e tecnologica vanno affrontate separatamente.

Per quanto riguarda le aree di intervento il nuovo fondo unificato per la ricerca, per l'innovazione e per la realizzazione di nuove attività dovrebbe agire in tre direzioni:

a) programmi di ricerca definiti autonomamente e realizzati dai soggetti proponenti;

b) programmi di innovazione finalizzati al miglioramento della offerta na-

zionale, alla sostituzione di importazioni, e specializzazioni produttive rispondenti a particolari mercati internazionali;

c) programmi di riconversione in attività innovative e di realizzazione di nuove attività. I processi di riconversione sono finalizzati a singole imprese che intendono avviare processi o prodotti nuovi anche con riconversione degli apparati produttivi. Infatti per quanto riguarda i settori non dovrebbe intervenire la legge n. 46 del 1982 ma provvedimenti *ad hoc* con specifici fondi come avvenuto per la REL, RIBS, ecc.

Per facilitare lo sviluppo di nuove attività e l'accelerazione delle innovazioni importante potrebbe essere il ruolo della domanda pubblica. Questo nodo va affrontato rapidamente cominciando però a risolverne subito i problemi relativi:

alla sede di coordinamento;

agli *standards* di qualità;

alla contrattualistica;

ai volumi ed ai tempi di pagamento.

Infine allo scopo di evitare la dispersione in mille rivoli delle scarse risorse nazionali sarebbe opportuno adottare nuove procedure di esame delle richieste di finanziamento. Ecco perché il fondo pluriennale dovrebbe essere ripartito in annualità, queste in *tranches* quadrimestrali e l'ammissione dei programmi rigorosamente effettuata sulla base di criteri prestabiliti e sulla base delle indicazioni di un nucleo di valutazione.

Decisiva al riguardo appare la formulazione ed il rispetto, nella gestione della legge, del quadro generale di riferimento che viene previsto nell'articolo 5. Il comitato tecnico-scientifico che dovrebbe stenderlo e presentarlo all'approvazione del CIPI dovrà fare attenzione a non vararne una stesura troppo ampia e con uno spettro di intervento troppo largo.

Per quanto riguarda i nuovi prodotti, ad esempio, potrebbe essere prioritariamente finanziata la ricerca di quelli caratterizzati da:

a) utilizzo di nuovi materiali e valorizzazione dei metalli;

b) incremento di valore aggiunto;

c) diminuzione dei costi per unità di prodotto;

d) filiere tecnologiche;

e) inserimento in un segmento di mercato caratterizzato da prevalente importazione (specialmente se da Paesi *extra* CEE);

f) inserimento in un segmento di mercato che presenti positive e documentabili prospettive di esportazione (specialmente se verso Paesi *extra* CEE);

g) forte sviluppo occupazionale;

h) ricaduta tecnologica dell'industria militare.

Circa i nuovi processi produttivi più urgenti appaiono quelli caratterizzati da:

a) maggiore automazione del processo, in particolare utilizzazione dell'elettronica nel settore meccanico;

b) miglioramento degli *standards* qualitativi;

c) diminuzione dei costi per unità di prodotto;

d) miglioramento delle condizioni ambientali e delle emissioni a valle del processo;

e) possibilità di riqualificazione della manodopera coinvolta nella automazione con conseguente riutilizzo — totale o parziale — anche in base ad accordi fra imprese diverse.

Infine per quanto riguarda i programmi di innovazione nella pubblica amministrazione, progetti relativi all'ambiente e all'impatto ambientale, una prima elencazione dovrebbe comprendere:

a) progetti orizzontali di innovazione dei Ministeri (uffici centrali e periferici) e degli enti economici e di gestione;

b) programmi di adeguamento ambientale per aree omogenee soprattutto per quelle colpite da gravi processi di crisi;

c) programma nazionale di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Onorevoli colleghi, la gestione della legge n. 46 del 1982 ha, di fatto, utilizzato il fondo per l'innovazione per sostenere vere e proprie iniziative di ristrutturazione ed, in parte, il fondo per la ricerca applicata per promuovere l'innovazione. Al di là di ogni giudizio e risultato sta di fatto che: 1) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha fatto anche politica industriale; 2) risorse notevoli sono state distolte dalla ricerca per essere spostate all'innovazione; 3) ogni ipotesi di riorganizzazione della politica industriale è rimasta sulla carta; 4) notevole attività ed ampie energie finanziarie sono state sottratte al coordinamento dell'attività di ricerca.

Appare urgente allora eliminare queste disfunzioni, ridefinire i ruoli di ciascuno, adeguare le strutture dei Ministeri.

È quanto si potrebbe cominciare a fare con la rapida approvazione di questa proposta di legge.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Istituzione di un fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria).*

1. Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema produttivo del Paese e di adeguarlo ai mutamenti che si verificano sul piano internazionale, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il « Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria » (FRISI).

2. Il Fondo sostituisce e riunifica il « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e gli interventi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 46 del 1982, relativi al fondo ricerca applicata istituito con l'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, come integrato e modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652.

3. Il fondo è amministrato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Il Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) sezione per la ricerca e sviluppo;
- b) sezione per l'innovazione;
- c) sezione per la promozione delle produzioni avanzate.

## ART. 2.

*(Finanziamento del fondo).*

1 Per l'anno 1987 al fondo istituito dall'articolo 1 confluiscono le disponibilità finanziarie del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché le somme destinate agli interventi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 46 del 1982.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La quota di conferimento relativa all'anno 1987 e quella relativa ai successivi anni del triennio 1987-1989 sono indicate con legge finanziaria.

4. All'inizio di ogni esercizio finanziario, su proposta del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) ripartisce le quote annuali del fondo tra le sezioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, quantificando le disponibilità finanziarie per la ricerca e sviluppo, per l'innovazione e per la promozione delle produzioni avanzate. Tali disponibilità inoltre sono ripartite dal Comitato interministeriale per la politica industriale in quadrimestri.

5. La somma di lire un miliardo per ciascun esercizio è destinata alle spese di funzionamento del fondo.

## ART. 3.

*(Soggetti ammessi alla utilizzazione del Fondo).*

1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria i seguenti soggetti:

- a) imprese industriali;
- b) consorzi tra imprese industriali;
- c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
- d) consorzi e società tra imprese industriali, enti pubblici di cui alla lettera

c), enti territoriali, regioni, enti pubblici di ricerca o università;

e) centri di ricerca industriale aventi personalità giuridica ai quali partecipino i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) nonché società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) società con fini di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché tra società di controllo e di gestione di imprese industriali;

g) società di servizi avanzati;

h) associazioni di imprese che abbiano stipulato apposite convenzioni per progetti comuni di ricerca.

2. Tutti i soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare degli interventi del Fondo anche per programmi svolti in cooperazione con imprese di altri paesi, purché la eventuale parte da realizzarsi all'estero non superi il 25 per cento dell'intero programma, o il 40 per cento se trattasi di paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

3. In tal caso l'intervento del Fondo è relativo alle spese di ricerca, innovazione ed industrializzazione di produzioni avanzate effettuate nel territorio nazionale.

#### ART. 4.

##### *(Destinazione del Fondo).*

1. Il « Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria », articolato nelle tre sezioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, finanzia rispettivamente:

a) programmi di ricerca definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui all'articolo 3;

b) programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti ivi compresi i relativi servizi;

c) programmi di industrializzazione di nuovi prodotti o processi di riconversione industriale volti a nuove attività produttive fortemente innovative o strategiche.

2. La esecuzione di programmi di industrializzazione con il contributo del Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria costituisce titolo di priorità per i contratti della pubblica amministrazione riguardanti l'acquisto di beni o servizi e per l'accesso ai programmi dell'Istituto per il commercio estero (ICE) per la commercializzazione all'estero.

3. Gli interventi di cui alla lettera a) riguardano le attività di ricerca, studio e progettazione fino alla definizione di un prototipo di laboratorio.

4. Gli interventi di cui alla lettera b) riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione unitariamente considerati fino alla definizione di un prototipo industriale o di un impianto-pilota.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) riguardano infine le attività di industrializzazione (progettazione e produzione di serie).

#### ART. 5.

*(Quadro generale di riferimento).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro delle partecipazioni statali, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori più rappresentativi a livello nazionale, sottopone alla approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il « quadro generale di riferimento » contenente:

a) scelte di politica industriale finalizzate allo sviluppo di tecnologie forte-

mente innovative e strategiche (prodotti ad alta tecnologia, filiere tecnologiche in grado di trasmettere innovazioni ad altri prodotti finali, nuovi materiali, nuovi processi produttivi, nuova organizzazione della gestione, risanamento ambientale);

b) indirizzi per la piena valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nel sistema produttivo attraverso anche grandi progetti orizzontali;

c) metodi per il controllo dei risultati delle ricerche e delle innovazioni finanziate con l'intervento del Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate nell'industria;

d) indirizzi per la promozione di attività industriali o di servizi avanzati in aree particolarmente interessate da processi di ristrutturazione industriale e nelle aree meridionali.

#### ART. 6.

*(Condizioni di ammissibilità al Fondo).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la politica industriale modifica ed integra le delibere di attuazione della citata legge n. 46 del 1982, secondo le disposizioni della presente legge ed avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) i programmi di ricerca, di innovazione e di industrializzazione dei prodotti avanzati, di cui all'articolo 4, devono corrispondere al « quadro generale di riferimento » di cui all'articolo 5;

b) i programmi per la ricerca devono essere esaminati anche in base agli indirizzi ed alle indicazioni del programma nazionale della ricerca che stabilisce le finalità dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica e tecnologica e sulla scorta dei risultati ottenuti nel settore.

## ART. 7.

*(Comitato tecnico-scientifico del Fondo).*

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito il Comitato tecnico-scientifico del Fondo per la ricerca, per l'innovazione e per lo sviluppo delle produzioni avanzate dell'industria che ha il compito di procedere alla istruttoria ed alla presentazione dei programmi per i quali è richiesto l'intervento del Fondo e di proporre l'ammissione dei medesimi ai finanziamenti del Fondo stesso.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da:

a) tre esperti nominati con voto limitato dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

b) tre esperti nominati con voto limitato dal consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

c) due esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) due esperti nominati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) due esperti nominati con voto limitato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) tre esperti nominati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI).

3. Il Comitato tecnico-scientifico elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti e dura in carica quattro anni.

4. Il Comitato tecnico-scientifico può articolarsi in sottocomitati, ma il parere sui programmi da ammettere o da escludere dall'intervento del Fondo viene espresso in sedute plenarie, periodicamente convocate allo scopo di poter com-

piere una valutazione comparata dei programmi istruiti.

5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico per il periodo del loro incarico, è fatto divieto di svolgere altre attività. Ad essi è assegnata una retribuzione fissata mediante apposito contratto a termine e, se appartenenti alla pubblica amministrazione, viene concessa aspettativa.

#### ART. 8.

##### *(Comitato di gestione del Fondo).*

1. Gli interventi del Fondo sono decisi in base ai criteri fissati dalla presente legge e dalla delibera del Comitato interministeriale per la politica industriale di cui all'articolo 6, su parere conforme del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, dal Comitato di gestione del fondo.

2. Il Comitato di gestione, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) dal segretario generale della programmazione economica del Ministero del bilancio;

d) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

e) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

h) da due rappresentanti dell'Istituto mobiliare italiano.

3. Il Comitato è presieduto, per l'esame e le decisioni relative ai programmi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 4, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'esame e le decisioni relative ai programmi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 4 dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Gli interventi del Fondo sono deliberati dal Comitato di gestione tenendo conto delle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico e fino alle possibilità di copertura fornite dalle parti relative. Le disponibilità inutilizzate vengono trasferite nelle rimanenti parti o nella annualità successiva. I programmi ammissibili non finanziati per impossibilità di copertura possono essere riesaminati nel corso del quadrimestre successivo.

5. Con la medesima delibera il comitato di gestione definisce altresì l'entità, le condizioni o le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui all'articolo 11.

#### ART. 9.

*(Presentazione, istruttoria  
e valutazione delle domande).*

1. Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, insieme con il programma di ricerca o di innovazione o di industrializzazione, che deve anche contenere indicazioni dei tempi e modalità di realizzazione, le prevedibili conseguenze occupazionali e professionali, l'entità degli investimenti, le partecipazioni di altre imprese.

2. La documentazione di cui al comma 1 viene altresì inviata dal richiedente alle organizzazioni sindacali aziendali e nazionali più rappresentative.

3. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, secondo le modalità deliberate dal Comitato interministeriale per la



politica industriale, provvede all'istruttoria delle domande, ne formula una valutazione specifica e generale e ne propone la percentuale di finanziamento.

4. Entro due mesi dalla sua costituzione il Comitato tecnico-scientifico definisce i metodi di valutazione che vengono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese successivo.

#### ART. 10.

##### *(Modalità di finanziamento).*

1. Le disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 1 sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 15 per cento, nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Il finanziamento non può superare il 70 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di esecuzione del contratto non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del contratto e sulla base di una relativa valutazione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7.

3. I contratti relativi agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4 possono essere finanziati fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa. Nei casi di programmi ad alto rischio e che vengono giudicati come particolarmente innovativi può essere accordata una quota aggiuntiva massima del 20 per cento della spesa ammessa.

4. I contratti di industrializzazione relativi agli interventi di cui alla lettera *c)* dell'articolo 4 possono essere finanziati fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammessa. Per tali contratti relativi ad iniziative svolte nel Mezzogiorno è accordata una quota aggiuntiva del 10 per cento della spesa ammessa.

5. Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

#### ART. 11.

*(Condizioni per il finanziamento).*

1. A seguito della delibera del Comitato di gestione, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto richiedente viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, un contratto in cui sono specificati gli impegni del richiedente in ordine ad obiettivi (ivi compresi i livelli occupazionali e professionali conseguenti le innovazioni introdotte), tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico del medesimo, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

2. Quando trattasi di programmi relativi alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 4, venti giorni prima della firma del contratto di cui al comma 1, il richiedente deve fornire alle organizzazioni sindacali aziendali e nazionali più rappresentative copia del contratto medesimo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto apporta agli

schemi di contratto attualmente utilizzati per i finanziamenti di cui al « Fondo speciale per la ricerca applicata » e al « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » le modifiche necessarie all'attuazione della presente legge.

4. Nel medesimo decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del proprio decreto 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1987, n. 27, stabilisce altresì le modifiche necessarie in ordine alle modalità, ai tempi ed alle procedure per la presentazione della domanda con la relativa documentazione e per l'erogazione delle agevolazioni.

5. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di gestione, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo, e il beneficiario è tenuto a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in conto capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

6. In caso di inadempienza di minor rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del medesimo comitato, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.

#### ART. 12.

*(Composizione del CIPI).*

1. Il Comitato interministeriale per la politica industriale, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nonché dal Ministro competente per materia in relazione al contenuto dei programmi in discussione.

## ART. 13.

*(Utilizzazione dei risultati, dei progetti e dei programmi).*

1. I risultati conseguiti attraverso i programmi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4 debbono essere utilizzati in attività produttive entro tre anni dalla data di scadenza del contratto di cui al comma 1 dell'articolo 10.

2. Scaduto tale termine, salvo proroga di due anni concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, lo stesso Ministro acquisisce allo Stato i risultati di cui sopra.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme necessarie all'attuazione del presente articolo.

4. In tale decreto sono altresì indicate le condizioni in base alle quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può cedere i risultati acquisiti dallo Stato ad imprese nazionali che si impegnino ad utilizzarli industrialmente.

## ART. 14.

*(Agevolazioni fiscali).*

1. I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge che stipulano contratti relativi ai programmi di industrializzazione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 4 hanno diritto ad una maggiorazione della detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di un importo pari al 10 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni derivanti da ordinativi di beni ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione.

2. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio di beni acquistati o importati.

3. La maggiore detrazione di cui al presente articolo è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, e dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, e nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna.

#### ART. 15.

*(Estensione alle attività innovative della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge che stipulano il contratto di cui al comma 1 dell'articolo 11 avente per oggetto programmi di industrializzazione di cui alla lettera c) dell'articolo 4, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta della metà limitatamente ai primi tre esercizi sociali dall'inizio dell'attività produttiva.

## ART. 16.

*(Informazioni al Parlamento).*

1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei singoli programmi e sui risultati ottenuti.

2. A tale scopo il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 redige un rapporto contenente valutazioni relative alla rispondenza dei finanziamenti accordati al quadro generale di riferimento, che è allegato alla relazione del Governo.

3. I soggetti beneficiari debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione al bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

## ART. 17.

*(Rapporto periodico).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la redazione e la diffusione di rapporti semestrali contenenti:

a) informazioni sui programmi di ricerca, di innovazione e di industrializzazione in corso, sui risultati conseguiti, sui contributi erogati dal fondo e sulle disponibilità esistenti;

b) la raccolta aggiornata e completa della normativa inerente la presente legge, corredata da tutta la modulistica e le note esplicative utili per una corretta formulazione delle domande.

## ART. 18.

*(Modifiche ed abrogazioni).*

1. Il « Fondo speciale per la ricerca applicata » », istituito con l'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, assume la denominazione di « Fondo speciale per la ricerca ».

2. I numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati.

3. I commi primo, terzo e quarto dell'articolo 4 della legge n. 46, del 1982, sono abrogati.

4. Gli articoli 3, 5, 6, 14, 15, 16 e 17 della legge n. 46, del 1982, sono abrogati.